

## **Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi del 21 settembre 1976; abrogazione**

(del 12 maggio 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

**I**

Il decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi del 21 settembre 1976 è abrogato.

**II**

La presente abrogazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 12 maggio 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

## **Decreto del Consiglio di Stato che proroga l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, fino al 31 dicembre 2021**

(del 21 aprile 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il decreto del 20 maggio 2020, con cui il Consiglio di Stato ha prorogato l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori fino al 30 giugno 2021;

vista la domanda del 2 marzo 2021 delle parti contraenti, intesa a prorogare la validità del citato decreto fino al 31 dicembre 2021;

considerate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 36/2021 del 10 marzo 2021 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 15 marzo 2021, numero di pubblicazione AB04-0000000586;

preso atto che entro i termini indicati non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL);

richiamate:

– la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

– la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

**decreta:**

1. È accolta la domanda del 2 marzo 2021 delle parti contraenti intesa a prorogare il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, fino al 31 dicembre 2021.
2. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
  - A) a tutte le imprese (datori di lavoro) e/o settori d'azienda che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolamento termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivestiti con lastre cementizie;
  - B) ai lavoratori e agli apprendisti impiegati nelle imprese (datori di lavoro) menzionati alla lettera A) – indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione - ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
4. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
5. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
6. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 31 dicembre 2021.

Bellinzona, 21 aprile 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 30 aprile 2021.